RIFORMA DELL'ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I VETERINARI

Art. 30

Pensionati di altra cassa o ente di previdenza

La riliquidazione della pensione prevista dall'articolo 29 non puo' essere richiesta da coloro che fruiscono anche del trattamento pensionistico di altra cassa o ente di previdenza relativo a libere professioni.

Versione in vigore dal 27 aprile 1991, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i veterinari
Estremi	Legge 12 aprile 1991, n. 136
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riforma-dell-ente-nazionale-di-previdenza-ed-assistenza-per-i/art-30-pensionati-di-altra-cassa-o-ente-di-previdenza

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it